

La disciplina dei buoni pasto

- Art. 144 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
- Decreto 7 giugno 2017, n. 122

Il 9 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Il Decreto opera una revisione sulla disciplina dei buoni pasto quali "servizio sostitutivo di mensa", fornendo indicazioni sulle convenzioni che devono essere stipulate tra società che emettono i buoni e gli esercizi commerciali dove i suddetti buoni possono essere utilizzati.

In particolare, il succitato Decreto, "al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori", individua:

- le caratteristiche dei buoni pasto;
- I soggetti che possono esercitare l'attività di emissione dei buoni pasto;
- le tipologie di esercizi commerciali presso i quali i buoni pasto possono essere spesi;
- i contenuti delle convenzioni stipulate tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Le caratteristiche del buono pasto

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto, per buono pasto si intende: "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione"

I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di **lavoro subordinato**, a tempo pieno o parziale, **anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto**, nonché dai soggetti titolari di **rapporti di collaborazione**, anche non subordinati.

E' previsto che i buoni pasto non siano cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro, né cumulabili oltre il **limite di otto buoni**, e che siano **utilizzabili solo dal titolare** ed esclusivamente per l'intero valore facciale.

Il decreto stabilisce altresì le caratteristiche e gli elementi minimi dei buoni pasto, operando una distinzione tra il cartaceo e l'elettronico. I buoni pasto cartacei dovranno riportare, oltre al codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro e della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine temporale di utilizzo e ad uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, firma e timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato, anche la dicitura " il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare". I buoni pasto in formato elettronico dovranno contenere le medesime informazioni, memorizzate ed associate elettronicamente al buono pasto in fase di rilascio e di utilizzo dello stesso.

Con riferimento al valore facciale del buono, si prevede che lo stesso sia **comprensivo dell'IVA al 10%** prevista per la somministrazione di alimenti e bevande e le cessazioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Società che possono emettere i buoni pasto

Il comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alle caratteristiche dei soggetti che possono emettere i buoni pasto e stipulare le convenzioni con gli esercizi che erogano i servizi sostitutivi di mensa, prevede che: *“l'attività di emissione dei buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquanta euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredata dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile”*

Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio

La nuova disciplina amplia le categorie di soggetti presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto. Viene stabilito che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto possa essere erogato non soltanto dai supermercati, come nella disciplina previgente, ma anche, previa apposita convenzione con la società che emette i buoni, dai soggetti esercenti le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica;
- vendita a dettaglio di prodotti alimentari nei locali di produzione e nei locali attigui;
- vendita al dettaglio o per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti attività agricola
- somministrazione di pasti e bevande presso la propria azienda, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole nella zona, da parte di esercenti attività di agriturismo;
- somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione, da parte di soggetti esercenti attività di produzione industriale;

Contenuto e caratteristiche delle convenzioni

Il Decreto fornisce altresì indicazioni sui contenuti delle convenzioni che devono essere stipulate tra le società che emettono i buoni e gli esercizi commerciali dove gli stessi possono essere spesi.

L'art. 5 dispone che le suddette convenzioni debbano contenere i seguenti elementi:

- durata del contratto, condizioni economiche e termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o disdetta
- clausole di utilizzabilità del buono pasto, in riferimento alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza
- indicazione dello sconto riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati, per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso l'esercizio stesso
- indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati
- indicazione del termine entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto
- indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti.

La disciplina fiscale

Le modifiche operate dal Decreto non hanno investito la disciplina della tassazione dei buoni pasto, che resta pertanto invariata rispetto al passato. Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”*